

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG B0438DB4E

tra

AGEC, con sede legale in Verona, Via E. Noris 1, codice fiscale n. 80028240234 e Partita IVA n. 02769110236, nella persona del dott. Paolo Lombardi, in qualità di Dirigente Risorse Umane;

e

RANDSTAD ITALIA S.P.A. - di seguito denominata Agenzia - con sede in Via Roberto Lepetit 8/10 Milano (20124) – (Cod. Fisc. 12730090151 – P.IVA 10538750968) legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Elena Parpaiola in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante;

premesso che

- Con determina n.4 del 25/01/2024 e delibera del CdA n.13 del 30/01/2024 si autorizzava la conclusione di un Accordo Quadro “ponte” per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato con RANDSTAD ITALIA Spa alle medesime condizioni economiche del previgente contratto;
- AGECE procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023 come da nota Prot. n. 5192/2024 del 27/02/2024;
- Successivamente è pervenuta tramite BDNA liberatoria antimafia e, pertanto, nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

AGEC, come sopra rappresentata, conclude con RANDSTAD ITALIA S.P.A. il presente Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Nell'ambito del servizio, AGECE avrà facoltà di affidare all'Agenzia contratti specifici di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali di cui ai vigenti CCNL GAS-ACQUA e CCNL FF.LL. da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stessa AGECE, alle condizioni e con le modalità esecutive tutte descritte dettagliatamente nel Capitolato Tecnico allegato al presente atto (All.1).

Si applica l'art. 57 del D.lgs. n.36/2023, in tema di clausola sociale, con le modalità espressamente indicate nel Capitolato Tecnico allegato al precedente contratto e a cui si rimanda interamente.

Art.2 – Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di mesi 8 (otto) o maggiore durata fino a raggiungimento dell'importo complessivo stabilito e comunque per un periodo massimo non superiore a mesi 4 (quattro).

Art.3 – Importo dell’Accordo Quadro

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti specifici di somministrazione che potranno essere stipulati per tutta la sua durata è di € 1.000.000,00 oltre IVA su margine di Agenzia e IRAP come per legge.

La quota di corrispettivo che AGECE corrisponderà all’*Agenzia* a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che AGECE andrà invece a corrispondere all’*Agenzia* a titolo di compenso per l’attività resa è soggetta a IVA nella misura di legge.

AGECE non garantisce all’*Agenzia* un corrispettivo minimo per la durata di validità del presente *Accordo Quadro*, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento del *Servizio* oggetto del presente *Accordo Quadro*, costituendo il presente *Accordo Quadro* unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

AGECE non è infatti vincolata al raggiungimento dell’importo complessivo stimato né ha vincoli di spesa effettiva pertanto, ha facoltà di non attivare alcun servizio senza che ciò comporti in alcun modo diritti risarcitori verso l’*Agenzia*.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

Art.4 - Tracciabilità flussi finanziari

L’*Agenzia* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e a tal fine ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

Art.5 – Garanzia definitiva e Responsabilità civile

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’*Agenzia* ha costituito, ai sensi dell’art.117 del D.lgs. n. 36/2023, cauzione definitiva dell’importo di € 70.000,00 mediante appendice n.1 alla polizza n.0803862466 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A.

L’*Agenzia* assume l’onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire AGECE per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi* e con specifico riferimento ai dipendenti diretti dell’*Agenzia*.

Per i dipendenti somministrati trova applicazione la previsione di cui all’art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15.

Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Agenzia* ha prodotto copia del certificato assicurativo della propria polizza assicurativa RTC/O in corso di validità, n.920D2130 della Zurich Insurance plc, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati, da parte del personale diretto, nello svolgimento dei *Servizi* di cui al presente *Accordo Quadro*. Alla scadenza della predetta polizza, l'*Agenzia Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia dell'*Accordo Quadro* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dall'*Accordo Quadro* stesso, pena la risoluzione dell'*Accordo Quadro* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

L'*Agenzia* solleva AGECE da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'*Agenzia contraente* per i danni non coperti dalla cauzione o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art.6 – Penali

In caso di inosservanza delle obbligazioni assunte in forza dei contratti specifici che saranno sottoscritti tra AGECE e l'*Agenzia* o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, immediata risoluzione dell'*Accordo Quadro*, AGECE contesterà all'*Agenzia contraente* mediante lettera a mezzo PEC le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'*Agenzia* incorre nelle penalità previste dal presente articolo in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute, e non potranno trovare applicazione ove dipendenti da cause non imputabili all'*Agenzia* ovvero da causa di forza maggiore.

In particolare, AGECE potrà applicare le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi, nei tempi previsti, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola risorsa somministrata attivata;
- nel caso AGECE abbia richiesto somministrati specificatamente da inserire in “servizi essenziali”, il mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi, nei tempi previsti, comporterà l'applicazione di una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola risorsa somministrata attivata;
- la ritardata o errata comunicazione al somministrato in fase di attivazione e di esecuzione del contratto comporterà l'applicazione di € 200,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola risorsa somministrata attivata, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito da AGECE a causa del ritardo stesso;

- l'omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione comporterà l'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni singola risorsa somministrata attivata, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, tra loro cumulabili, AGECE non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.

In ogni caso AGECE potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Agenzia ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art.7 – Recesso unilaterale dall'Accordo Quadro

- a) AGECE potrà in qualunque momento recedere dall'*Accordo Quadro*, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Accordo Quadro* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall'*Accordo Quadro*, dandone semplice preavviso all'*Agenzia contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
- b) AGECE potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli dell'*Accordo Quadro* stipulato con l'*Agenzia*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
- c) In ogni caso AGECE avrà la facoltà di recedere dal presente *Accordo Quadro* in tutti i casi di cui all'art.123 del D.lgs. n.36/2023 e con le modalità ivi previste.

In tutti i casi di recesso, l'*Agenzia* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno ad AGECE.

In tutti i casi, salvo quanto disposto dalla normativa vigente, nei casi di recesso, fermo restando il diritto dell'*Agenzia* al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'*Agenzia* medesimo (quale, a titolo esemplificativo, il Margine di Agenzia).

In tutti i casi di recesso l'*Agenzia* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art.8 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

AGECE avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare all'*Agenzia* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Accordo Quadro* o dei *Servizi* o dei contratti specifici o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte di AGECE;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art.6 del presente *Accordo Quadro*;

e) in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Agenzia* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Accordo Quadro* e con i singoli contratti specifici, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, AGECEC avrà facoltà di interrompere ipso iure il corso dell'intero *Accordo Quadro* e dei singoli contratti specifici, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo PEC, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'*Agenzia*, salvo il diritto di AGECEC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Agenzia* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt.94 e 95 del D.lgs. n.36/2023 e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali.

h) in caso di violazione di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di compiti, obblighi e responsabilità dell'*Agenzia*, di obblighi e responsabilità dell'*Agenzia* nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione nonché in caso di violazione del Codice Etico e di comportamento e prevenzione della corruzione;

i) in caso non venga messo mantenuto concretamente – anche parzialmente - quanto dichiarato dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica.

In ogni caso AGECEC avrà la facoltà di risolvere il presente *Accordo Quadro* in tutti i casi di cui all'art. 122 del D.lgs. n.36/2023 e con le modalità ivi previste.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Accordo Quadro*, l'*Agenzia*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali AGECEC dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AGECEC di affidare l'appalto a terzi in danno all'*Agenzia contraente* e salva l'applicazione di penali e impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art.9 - Divieto di cessione del credito e del contratto

È fatto divieto all'*Agenzia* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Accordo Quadro* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lettera d) del D.lgs. n.36/2023.

È fatto assoluto divieto all'*Agenzia contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

La cessione dei crediti è regolata dall'art.120 comma 12 del D.lgs. n.36/2023.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di risolvere il presente *Accordo Quadro*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art.10 - Subappalto

È fatto divieto all'*Agenzia* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento pena l'immediata risoluzione dell'*Accordo Quadro* e l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, si rimanda all'art.119 del D.lgs. n.36/2023.

Art.11 - Obblighi e responsabilità dell'Agenzia nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro

1. L'*Agenzia* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Agenzia* da un rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. L'*Agenzia* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale diretto, derivanti dal Codice (D.lgs. n.36/2023) nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

L'*Agenzia* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni dell'*Accordo Quadro* e, in genere, da ogni altro *Accordo Quadro* collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'*Agenzia contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. L'*Agenzia contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, AGECE invita per iscritto l'*Agenzia*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGECE procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Agenzia*.

Resta inteso che, per quanto concerne i dipendenti diretti dell'*Agenzia* impiegati nella gestione della commessa, rimarranno a carico esclusivo dell'*Agenzia* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte per AGECE dall'*Agenzia*, nessuna esclusa.

Le *Parti* convengono espressamente che l'*Agenzia* manlevi e tenga indenne AGECE in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale diretto utilizzato dall'*Agenzia*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo.

In ogni caso, l'*Agenzia* manleverà e terrà indenne integralmente AGECE in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti diretti impiegati nella gestione della commessa, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Accordo Quadro* potrà essere considerato personale dipendente da AGECE.

L'*Agenzia* sarà ritenuta responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate da AGECE.

Art.12 – Patto di integrità

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di integrità trasmesso in sede di comunicazione di conclusione del presente *Accordo Quadro*, costituendone parte integrante anche se non materialmente allegato.

Art.13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto conformemente al Regolamento UE/2016/679. Si rimanda integralmente a quanto previsto nell'Informativa Privacy trasmesso in sede di comunicazione di conclusione del presente *Accordo Quadro*, costituendone parte integrante anche se non materialmente allegato.

Art.14 – Foro competente

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art.15 – Spese contrattuali

L'Appaltatore ha corrisposto quanto dovuto relativamente all'imposta di bollo con modalità telematiche tramite F24 per l'importo di € 250,00.

Art.16 - Documenti allegati e richiamati

Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patti.

Le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti richiamati nel presente atto, del quale costituiscono parte integrante pur non essendo materialmente allegati e che sono, pertanto, conservati nel fascicolo elettronico del protocollo informatico.

Fanno, in specie, parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- Offerta economica prot. n. 1584 del 24/01/2024
- Cauzione definitiva
- Copia Polizza RCO/RCT
- Dichiarazione dei flussi finanziari
- F24 – pagamento imposta di bollo

Si allegano:

- Capitolato Tecnico d'Appalto (All.1)
- Clausole vessatorie al presente contratto (All.2)

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per **AGEC – IL DIRIGENTE RISORSE UMANE**

dott. Paolo Lombardi

Per **RANDSTAD ITALIA S.P.A. – Il Legale Rappresentante**

Dott.ssa Elena Parpaiola